



Arianna
AMBIENTE

Società di consulenza
Ambiente e Sicurezza


dott. Giancarlo Farina

Smaltimento rifiuti ciò che devo sapere



Normativa di riferimento

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (ultima Conversione D.L.78/2015).



OBIETTIVO: «proteggere l'ambiente e la salute umana»

a tal fine , essa impone una serie di azioni:

- **Prevenzione o riduzione** degli impatti negativi della produzione e **della gestione dei rifiuti**
- Riduzione degli impatti complessivi dell'uso delle risorse e miglioramento della loro efficacia

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii «codice ambientale»

I soggetti che entrano a far parte della gestione dei rifiuti sono:

➤ Produttore iniziale/detentore

➤ Trasportatore dei rifiuti

➤ Destinatario dei rifiuti

➤ Eventuale intermediario

Autorizzati dagli Enti
Competenti per svolgere la
propria attività

Ai sensi della normativa vigente
ogni soggetto ha determinati
obblighi e adempimenti tra cui:



compilazione del registro di carico e scarico
ed
emissione e archiviazione del formulario

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 254 del 15/07/2003

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Capo I: Disposizioni generali

- Art.1 - finalità e campo di applicazione
- Art.2 - definizioni

Capo II: Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

- Art.8 – deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- Art.10 – smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Capo III :rifiuti da esumazione..

Capo IV :disposizioni finali.

ALLEGATO I Art.2, comma1 lettera a) (elenco esemplificativo)
TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE

ALLEGATO II Art.2, comma1 lettera a) (elenco esemplificativo)
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

ALLEGATO III Art.2, comma1 lettera m) (elenco esemplificativo)
CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO..

D.P.R. 254 del 15/07/2003:Rifiuti Sanitari

ART.2 COMMA 1 - DEFINIZIONI

Rifiuti sanitari

I rifiuti elencati a titolo esemplificativo negli **allegati I e II**, che derivano da **strutture pubbliche e private**, che **svolgono attività medica** e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (D.P.R. 254/2003 Art. 2 c.1 lett. a))

Non pericolosi

rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi (D.lgs 152 parte IV allegato D e D.P.R. 254/2003 Art. 2 c.1 lett. b))

Pericolosi NON a rischio infettivo

I rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'**allegato II** del D.P.R. 254/03, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'elenco vigente dei CER (D.lgs 152 parte IV allegato D e D.P.R. 254/2003 Art. 2 c.1 lett. c))

Pericolosi a rischio infettivo

I rifiuti sanitari individuati dalle voci 180103* e 180202* nell'elenco vigente dei codici CER (D.P.R. 254/03, Art. 2, c.1 lettera d))

Assimilati ai rifiuti urbani

rifiuti sanitari che non rientrano tra quelli alla lett. c) e b) assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani (D.lgs 152 parte IV allegato D e D.P.R. 254/2003 Art. 2 c.1 lett. g) e Art.5)

D.P.R. 254 del 15/07/2003:Rifiuti Sanitari

Allegato I - (art. 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE (elenco esemplificativo)

CONPOSIZIONE	TIPO RIFIUTO	REGIME GIURIDICO
<p>1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)</p> <p>C.E.R.180103* o 180202*</p>	<p>Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici</p> <p>Materiale per medicazione (garze, tamponi , bende, cerotti , lunghette, maglie tubolari)</p> <p>Sonde rettali e gastriche</p> <p>Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.)</p> <p>Speculum auricolare monouso - Speculum vaginale</p> <p>Gessi o bendaggi - Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili</p> <p>Rifiuti di gabinetti dentistici -</p>	<p>Pericolosi a rischio</p> <p>infettivo</p>
<p>1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica battereologica</p> <p>C.E.R.180103* o 180202*</p>	<p>Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni</p>	
<p>2. Rifiuti taglienti</p> <p>C.E.R.180103* o 180202*</p>	<p>Aghi, siringhe, lame, vetri , lancette pungidito, venflon, testine, rasoï e bisturi monouso</p>	<p>NON Pericolosi</p>
<p>2-bis Rifiuti taglienti INUTILIZZATI</p> <p>C.E.R.180101 o 180201</p>	<p>Aghi, siringhe, lame, rasoï</p>	
<p>4. Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice C.E.R. della categoria 1501: 150101 – 150102 – 150103 – 150104 – 150105 – 150106 – 150107 - 150109</p>	<p>Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari , dei prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione</p>	<p>Assimilati agli urbani <u>se conformi alle caratteristiche di cui all'art.5 del presente regolamento</u></p> <p>AD ESCLUSIONE DI QUELLI PERICOLOSI</p>
<p>5. Farmaci scaduti o inutilizzabili</p> <p>C.E.R.180109 o 180208</p>	<p>Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici</p>	<p>Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione</p> <p>NON Pericolosi</p>

D.P.R. 254 del 15/07/2003:Rifiuti Sanitari

Allegato II - (art. 2, comma 1, lettera a))

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO (elenco esemplificativo)

DENOMINAZIONE	CODICE C.E.R.
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca correlate....	180108*
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca correlate....	180207*
Sostanze chimiche di scarto , dal settore sanitario o da attività di ricerca correlate , pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art.1 della decisione europea 2001/118/CE....	180106*
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca correlate , pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art.1 della decisione europea 2001/118/CE....	180205*
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici...	180110*
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB...	130101*
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati...	130109*
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati...	130110*
Oli sintetici per circuiti idraulici...	130111*
Soluzioni fissative...	090104*
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa...	090101*
Lampade fluorescenti...	200121*
Batterie al piombo...	160601*
Batteria al nichel cadmio...	160602*
Batterie contenenti mercurio...	160603*

D.P.R. 254 del 15/07/2003: Deposito

Rifiuti Pericolosi a rischio infettivo codice CER.180103* o 180202*

Deposito
Temporaneo
Art.8

Cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore, estensibili a trenta per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore.

I rifiuti devono essere contenuti in apposito imballaggio a perdere, contenitore flessibile e/o rigido, con su scritto “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico, marcato classe 6,2 e

se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, devono essere contenuti in apposito imballaggio a perdere resistente alla puntura con su scritto “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”.

Raccolta e
trasporto

Sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi e all'ADR

Smaltimento
Art.10

Lo smaltimento finale deve avvenire per termodistruzione in impianti autorizzati.

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii : Deposito

Rifiuti Pericolosi NON a rischio infettivo e Rifiuti non pericolosi

**Deposito
Temporaneo**
Art.183 c.1
lett. bb)e bb.2

deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti , da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

**Raccolta e
trasporto**

Sottoposti al regime dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ed eventualmente sottoposto all'ADR

**Smaltimento
/recupero**

Invio ad impianti intermedi o impianti finali regolarmente autorizzati

D.P.R. 254 del 15/07/2003

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

DEPOSITO TEMPORANEO

<i>Deposito temporaneo</i> il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti	rifiuti pericolosi	Rifiuti non pericolosi	rifiuti pericolosi a rischio infettivo
MASSIMO CONSENTITO A LIVELLO QUANTITATIVO	10 MC	20 MC	200 LT
MASSIMO CONSENTITO A LIVELLO TEMPORALE	ANNUALE	ANNUALE	30 GG SE < 200 LT PER SMALTIRE (*)
MASSIMO CONSENTITO A LIVELLO TEMPORALE SE SUPERIORE AI MASSIMI CONSENTITI	TRIMETRALE indipendentemente dalle quantità in deposito	TRIMETRALE indipendentemente dalle quantità in deposito	5 GIORNI PER SMALTIRE SE > 200 LT (*)

(*) DAL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL CONTENITORE

03/10/2015

D.P.R. 254 del 15/07/2003: Contenitori

Scatola
monouso in
cartone
con sacchetti
polietilene da 25
lt, 40 lt e 60 lt
**CONTENITORE
FLESSIBILE E/O
RIGIDO
MARCATO
RIFIUTI
SANITARI
PERICOLOSI A
RISCHIO
INFETTIVO
Classe 6,2**



NON riempire il sacco in modo eccessivo
(2/3 del volume)

NON pressare il contenuto del sacco

CHIUDERE IL SACCO con l'apposita fascetta a strangolo in PVC appesa al coperchio per la chiusura irreversibile del sacco;

CHIUDERE IL CONTENITORE: chiudere il coperchio seguendo le istruzioni per l'uso;

CONSERVARE I CONTENITORI:
nell'idoneo luogo di raccolta interno **nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza**

COMPLETARE o APPLICARE con le seguenti indicazioni:

- codice CER
- produttore
- data

E' VIETATO:

- riaprire il contenitore una volta chiuso;
- compiere operazioni manuali sui rifiuti collocati all'interno dei sacchi;

Contenitore
Rigido
monouso per
taglienti
MARCATO
RIFIUTI SANITARI
PERICOLOSI A
RISCHIO
INFETTIVO



INTRODURRE: solo rifiuti taglienti e pungenti

RIEMPIRE i contenitori non oltre la linea di riempimento indicata sul contenitore che corrisponde a $\frac{3}{4}$ del loro volume al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto con il contenuto e permettere un'agevole chiusura

METTERE I contenitori rigidi pieni,
una volta chiusi ermeticamente, in
maniera irreversibile con apposito tappo,
nel contenitore flessibile e/o rigido
per rifiuti sanitari

03/10/2015

Trasporto e ADR: Rifiuti Sanitari

ADR è l'acronimo di "Accord Dangereuses Route" ossia "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada"



Sui contenitori/imballaggi dei rifiuti pericolosi deve essere applicata una etichetta inamovibile di colore giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10 e larga cm. 8 con larghezza del segno di cm. 1,5, avente le dimensioni 15x15

Classe 6.2 - Materie infettanti



Sono compresi nella classe 6.2 (materie infettanti) le materie di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, rickettsie, parassiti, funghi) e altri agenti come i prioni, che possono causare malattie all'uomo o agli animali.

Etichetta di rischio per sostanze infettive
Rifiuti Pericolosi a rischio infettivo Taglienti e pungenti.
Rischio biologico
Ossia rischio di infezioni per contatto o di infezione .

I rifiuti medicali o clinici, ai quali si sa o si ritiene che presentino una probabilità relativamente bassa di contenere materie infettanti, dovranno essere assegnati al numero ONU : **UN 3291**

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

FORMULARIO IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (F.I.R.) D.Lgs. 152/2006 ART.190 e Dm n.145/1998

DEVE accompagnare il trasporto di rifiuti L' articolo 193, c. 7 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che i formulari di identificazione devono essere:
-numerati e vidimati in Camera di Commercio(la vidimazione è gratuita),

Emissione dei Formulari lo stesso deve essere **emesso dal produttore**, o dal detentore dei rifiuti **o dal soggetto che effettua il trasporto.**

Ai sensi dell'articolo 193 comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari/copie:

Come deve essere

1. una copia deve rimanere presso il produttore/detentore;
2. le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite:
 - a) una dal destinatario;
 - b) due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore/detentore.

Quarta copia La quarta copia del formulario (quella con il peso confermato a destino) **deve ritornare** al produttore controfirmata dal destinatario **entro 3 mesi**, altrimenti occorre effettuare alla Provincia competente comunicazione di mancata ricezione.

N.B. : anche se il formulario viene emesso dal trasportatore, quando il produttore firma il formulario approva tutto quello inserito. Prestare la massima attenzione!

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Registro carico scarico rifiuti D.Lgs. 152/2006 ART.190 E Dm n.148/1998

prima di effettuare qualsiasi movimentazione
di carico o scarico rifiuti.

Il registro deve essere **vidimato** presso la Camera di Commercio competente per territorio, previo versamento dei diritti di segreteria previsti per la vidimazione di ciascun registro

Le registrazioni sul Registro di carico-scarico devono essere effettuate per i produttori almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

il registro di carico e scarico, corredato dei formulari di trasporto, deve essere **conservato per cinque anni** dall'ultima registrazione (formulari compresi).

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

La tenuta dei registri per i rifiuti sanitari prodotti:

- Da enti (complessi organizzati di persone e cose aventi autonoma soggettività di diritto) che erogano prestazioni sanitarie

E' OBBLIGATORIA

- Da attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di un'organizzazione d'impresa (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo: cliniche, poliambulatori eccetera)

Nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un'organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari)

NON E' OBBLIGATORIA

In tal caso il formulario sostituisce la tenuta del registro

legge 29/2006, articolo 11

In tal caso il formulario tiene luogo del registro
Il corretto smaltimento dovrà essere dimostrato tramite la conservazione x almeno 5 anni delle copie dei formulari

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Obblighi dei produttori: **Enti ed Organizzazione d'impresa**

PRODUTTORI	MUD	Registri C +S	F.I.R.	SISTRI
rifiuti pericolosi con > 10 dipendenti	SI	SI (doppio regime)	SI (doppio regime)	SI (doppio regime)
rifiuti pericolosi con <=10 dipendenti	SI	SI	SI (doppio regime)	NO Solo Scheda movimentazione
rifiuti non pericolosi con >10 dipendenti	SI	SI	SI	NO
rifiuti non pericolosi con <=10 dipendenti	NO	SI	SI	NO

Obblighi dei produttori: **Singoli professionisti**

(**D.M. 17/12/2009 Art. 6 c.1 Ex articolo 11, legge 29/2006)

PRODUTTORI	MUD	Registri C +S	F.I.R.	SISTRI
rifiuti pericolosi e non pericolosi	NO	NO **	SI **	NO ** Solo Scheda movimentazione



Arianna
AMBIENTE

Società di consulenza
Ambiente e Sicurezza

Grazie per l'attenzione

Arianna Ambiente s.r.l.
Società di consulenza Ambiente e Sicurezza
www.ariannambiente.it



03/10/2015